SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Sabato, 4 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo » 4	All'Estero	Abb. annuo L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 100 Un fascicolo » 8	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 30 Un fascicolo » 4	All'Estero	Abb. annuo L. 240 » semestrale » 120 » trimestrale » 60 Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abbonamento annuo. . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 279.

Concessione ai contadini delle terre incolte.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le associazioni dei contadini, regolarmente costituite in cooperative o in altri enti, possono ottenere la concessione di terreni di proprietà privata o di enti pubblici che risultino non coltivati o insufficientemente coltivati in relazione alle loro qualità, alle condizioni agricole del luogo e alle esigenze culturali dell'azienda in relazione con le necessità della produzione agricola nazionale.

Art. 2.

I sequestratari di beni fascisti colpiti dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, possono, qualora trattisi di conduzione diretta e qualora non si ricada nel caso contemplato nell'art. 1, affidare l'azienda a cooperative di contadini che diano sufficienti garanzie di mantenere l'azienda nel grado di produttività raggiunto.

Art. 3.

La istanza per la concessione dei terreni è esaminata, sentite le parti o i loro delegati, da una Commissione provinciale, composta del presidente del Tribunale del capoluogo o da un giudice da lui delegato che la presiede, da un rappresentante dei proprietari di terre e da un rappresentante dei contadini, nominati dal prefetto, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali. Fa anche parte della Commissione, con voto consultivo, l'ispettore agrario provinciale.

Art. 4.

La Commissione, se ritiene doversi accogliere l'istanza, determina, in caso di mancato accordo fra le parti, l'indennità da corrispondere al proprietario, avvalendosi eventualmente del parere di periti nominati dalle stesse parti.

Stabilisce inoltre la data e le modalità della presa di possesso dei terreni, ed il termine entro cui dovrà essere iniziata la coltivazione delle terre concesse, che non potranno essere comunque subaffittate o cedute.

Demanda all'Ispettorato agrario provinciale assistito da due periti nominati dalle parti, la formulazione del disciplinare della concessione che deve contenere l'inventario di consegna e le norme di conduzione.

Art. 5.

La decisione della Commissione deve essere emessa nel termine massimo di giorni quindici dalla presentazione della domanda.

Il decreto di concessione viene emesso dal prefetto, uniformemente alla decisione adottata dalla Commissione, nel termine massimo di cinque giorni dalla decisione.

La durata della concessione non può oltrepassare i quattro anni agrari.

Il decreto non è soggetto ad impugnazione nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria, tranne nella parte relativa all'indennità per la quale, con le forme del giudizio ordinario, le parti possono adire l'autorità giudiziaria entro il perentorio termine di giorni quindici dalla data della ricevuta comunicazione del decreto prefettizio.

Art. 6.

La inadempienza o infrazione agli obblighi stabiliti importa la decadenza della concessione, che sarà pronunziata con decreto prefettizio, su conforme parere della Commissione.

Contro il decreto è ammesso ricorso al Ministro per l'agricoltura, entro il termine di quindici giorni dalla relativa notifica.

Art. 7.

I concessionari possono usufruire di tutte le agevolazioni consentite dalla vigente legislazione in materia di operazioni di credito agrario di esercizio.

Art. 8.

Le spese del funzionamento delle commissioni sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio gli occorrenti stanziamenti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI — SIGLIENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Agricoltura e foreste n. 1, foglio n. 186. — SICA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 280.

Temporanea deroga all'ordinamento della Regia aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 143, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2150, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra potranno essere destinati a ricoprire cariche presso Comandi, Uffici, Commissioni ed ogni altro Ente della Regia aeronautica o presso organi similari ufficiali o funzionari civili aventi grado inferiore a quello prescritto da disposizioni di legge o da qualsiasi altro ordinamento.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 15 agosto 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1944
Registro Aeronautica n. 1, foglio n. 102. — RAPISARDA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 281.
Istituzione dell'Unità aerea.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dal 16 ottobre 1943 è istituita l'Unità aerea, equiparata a tutti gli effetti alla Squadra aerea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1944
Registro Aeronautica n. 1, foglio n. 101. — RAPISARDA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 19 ottobre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Robbe Mauro, residente nel comune di Lavello, distretto notarile di Melfi, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 16 gennaio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 30 ottobre 1944.

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 19 ottobre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. D'Urso Giuseppe, residente nel comune di San Giovanni la Punta, distretto notarile di Catania, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 16 aprile 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 30 ottobre 1944.

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 19 ottobre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Tagliareni Giovan Francesco, residente nel comune di Cammarata, distretto notarile di Agrigento, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 30 dicembre 1943, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 30 ottobre 1944.

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina dell'on. Achille Grandi a commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente mutualità - Istituto per l'assistenza malattie ai lavoratori.

Con decreto Luogotenenziale del 27 agosto 1944, l'onorevole Achille Grandi è stato nominato commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente mutualità — Istituto per l'assistenza malattie ai lavoratori — con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo, del Comitato esecutivo e dei Comitati di sezione.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 24 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	105 —
Id. 3,50 % 1902		»	95 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,65
Redimibile 3,50 % 1934		»	89,10
Id. 5 % 1936		»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	96,60
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	96,40
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	96,40
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	96,60
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	»	88,80

Media dei titoli del 25 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	104,75
Id. 3,50 % 1902		»	95 —
Id. 3 % lordo		»	2 —
Id. 5 % 1935		»	96,50
Redimibile 3,50 % 1934		»	89 —
Id. 5 % 1936		»	97,80
Obbligaz. Venezie 3.50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	96,50
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	»	88,60

Media dei titoli del 26 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	104,75
Id. 3,50 % 1902		»	95 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,50
Redimibile 3,50 % 1934		»	89,10
Id. 5 % 1936		»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	97,45
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	96,50
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	96,50
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	»	88,60

MINISTERO DEL TESORO

VIGILANZA SUL RISPARMIO E SUL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana, cooperativa collettiva in liquidazione coatta, con sede in Cefalù (Palermo).

Nella seduta tenuta il 5 febbraio 1944 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana, cooperativa collettiva, in liquidazione coatta, con sede in Cefalù (Palermo), il sig. rag. Lo Curto Salvatore è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 71 del 20 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 27 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.